

prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011

Richieste istruttorie implicite - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011

In tema di prova, deve ritenersi del tutto estranea alla logica formale del processo la configurabilità di richieste istruttorie implicite desumibili dal contenuto degli atti difensivi, poiché la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 si impernia sul principio del "clare loqui", evidenziando, in special modo negli art. 163, terzo comma, n. 5, e 184 cod. proc. civ., l'onere per le parti di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intendono chiedere l'ammissione al giudice. (Nella specie, la S.C. ha negato l'equivalenza tra l'atto di citazione, diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative e l'istanza di ammissione di prova documentale ovvero di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26175 del 06/12/2011